

**Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017)
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
SERVIZI COMUNALI”**

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

1. Il comma 4, dell’articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.